

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 1994

relativa alla concessione di ulteriore assistenza finanziaria a favore dell'Albania

(94/773/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾, presentata previa consultazione del comitato monetario,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che l'Albania ha intrapreso riforme politiche ed economiche fondamentali ed ha deciso di adottare un modello di economia di mercato;

considerando che le suddette riforme sono in corso di attuazione con il sostegno finanziario della Comunità e che il processo di riforma va consolidato ed ampliato;

considerando che le relazioni commerciali ed economiche tra la Comunità e l'Albania si sviluppano nel quadro dell'accordo di cooperazione di cui uno degli elementi essenziali è il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, così come definiti nell'atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa;

considerando che l'assistenza finanziaria della Comunità contribuirà a sostenere l'azione di aggiustamento e di riforma dell'albania, rafforzerà la fiducia reciproca e avvicinerà l'Albania alla Comunità;

considerando che con la decisione 92/482/CEE⁽³⁾ il Consiglio ha deciso di fornire all'Albania un'assistenza finanziaria per un importo massimo di 70 milioni di ECU, al fine di sostenere la bilancia dei pagamenti di tale paese;

considerando che, benché il governo albanese abbia attuato coraggiosamente misure di aggiustamento e riforme strutturali, la fase di stabilizzazione dell'economia

albanese è ancora in corso ed è indispensabile un ulteriore sostegno ufficiale per sostenere la bilancia dei pagamenti e consolidare le riserve valutarie;

considerando che l'Albania è un paese a basso reddito ammesso a beneficiare dei prestiti a condizioni estremamente favorevoli da parte della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale;

considerando che le autorità albanesi hanno chiesto assistenza finanziaria al Fondo monetario internazionale (FMI), al Gruppo dei ventiquattro paesi industrializzati e alla Comunità;

considerando che il comitato esecutivo del FMI ha approvato il 14 luglio 1993 i primi accordi annuali nel quadro di uno strumento triennale « Enhanced Structural Adjustment Facility » (ESAF) e che il Gruppo dei ventiquattro ha accettato di prendere in esame la possibilità di un'assistenza finanziaria complementare, in particolare mediante finanziamenti a fondo perduto o prestiti agevolati;

considerando che, al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dal FMI, dalla Banca mondiale e dai creditori bilaterali ufficiali, resta da finanziare una somma di circa 72 milioni di USD per rafforzare le riserve valutarie dell'Albania e per evitare un'ulteriore compressione delle importazioni che pregiudicherebbe il conseguimento degli obiettivi di politica economica che il governo albanese si prefigge di raggiungere con la sua azione di riforma;

considerando che la Commissione, in quanto coordinatrice dell'assistenza fornita dal Gruppo dei ventiquattro, ha invitato questi ultimi a fornire all'Albania un'assistenza finanziaria a condizioni estremamente favorevoli al fine di sostenere l'azione di aggiustamento e di riforma di tale paese;

⁽¹⁾ GU n. C 112 del 22. 4. 1994, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 205 del 25. 7. 1994, pag. 533.

⁽³⁾ GU n. L 287 del 2. 10. 1992, pag. 25.

considerando che la situazione economica e finanziaria dell'Albania è tale da richiedere che l'assistenza finanziaria destinata a sostenere la bilancia dei pagamenti di tale paese assuma la forma di finanziamenti a fondo perduto;

considerando che è opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione;

considerando che, per l'adozione della presente decisione, il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità fornisce all'Albania un'assistenza finanziaria per un importo massimo di 35 milioni di ECU sotto forma di finanziamenti a fondo perduto, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e di rafforzare la situazione sotto il profilo delle riserve.

2. Il finanziamento è gestito dalla Commissione, in stretta consultazione con il comitato monetario, secondo criteri conformi ai termini degli eventuali accordi conclusi tra il FMI e l'Albania.

Articolo 2

1. Previa consultazione del comitato monetario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità albanesi le condizioni di politica economica cui è subordinato il finanziamento. Queste ultime devono essere compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e con gli accordi conclusi dal Gruppo dei ventiquattro.

2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato monetario e in stretto coordinamento con il Gruppo dei ventiquattro e il FMI, che la politica economica dell'Albania sia conforme agli obiettivi del finanziamento e che le condizioni cui esso è subordinato siano soddisfatte.

Articolo 3

1. Il finanziamento è messo a disposizione dell'Albania in due quote. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, la prima quota, pari a 15 milioni di ECU, è svincolata non appena concluso con esito positivo l'esame intermedio del primo accordo annuale nel quadro dello strumento ESAF tra l'Albania e il FMI; la seconda non prima del quarto trimestre del 1994, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2 e subordinatamente alla realizzazione di progressi soddisfacenti nell'applicazione dell'accordo concluso nell'ambito dell'ESAF da parte dell'Albania.

2. I fondi sono versati alla Banca nazionale d'Albania.

Articolo 4

Almeno una volta all'anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. KINKEL